



*Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte*

**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino**

**OGGETTO: AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO:
AUTORIZZAZIONE ALLE ASSUNZIONI STRAORDINARIE
NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID – 19 PER LE
SOSTITUZIONI DI PERSONALE ESERCENTE LE PROFESSIONI
SANITARIE ASSENTE AI SENSI DELL' ART. 4 DEL D.L. 44/2021.**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Gaspare DALL'ACQUA, nominato con D.G.R. n. 16 - 3298 del 28.05.2021;

su conforme proposta del Direttore della S.C. Gestione Organizzazione Risorse Umane che ne attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato,

Premesso che:

- l'art. 4 comma 1 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 come modificato dalla legge n° 76/2021 prevede che “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2 fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati...”;





*Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte*

- ai sensi del comma 6 del suddetto articolo “... l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”;
- il comma 8 del citato articolo stabilisce che “Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni anche inferiori, diverse da quelle indicate nel comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”;
- il comma 9 del detto articolo stabilisce, infine, che: “La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”;
- a seguito di tali disposizioni, l’Azienda ha comunque l’onere di garantire la continuità delle prestazioni sanitarie, motivo per il quale si rende necessario far ricorso ad assunzioni straordinarie e adeguate alla sostituzione delle risorse umane che vengano temporaneamente sospese, in applicazione della citata normativa;
- in particolare, alla data odierna non è comunque possibile determinare con precisione il fabbisogno aggiuntivo in questione, poiché le relative comunicazioni da parte delle Aziende Sanitarie Territoriali stanno pervenendo progressivamente (alla data del 15/9/2021, risultano



*Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte*

sospesi dal servizio ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.L. 44/2021 n. 4 Infermieri, n. 1 Tecnico di Radiologia e n. 2 OSS);

- ricorrono pertanto le condizioni per procedere all'assunzione di personale straordinario in sostituzione degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 D.L. n° 44/2021.

Richiamato l' art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esplicitate, che si richiamano integralmente:

1. di autorizzare l'incremento delle assunzioni straordinarie in sostituzione degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 D.L. n° 44/2021, per tutta la durata dell'assenza dei professionisti interessati;
2. di dare atto che alle assunzioni straordinarie oggetto del presente provvedimento si procede mediante utilizzo degli specifici strumenti disponibili ai sensi della normativa speciale in materia e mediante utilizzo delle procedure selettive a ciò appositamente predisposte dal Dirmei, senza necessità di ulteriori provvedimenti deliberativi di recepimento;
3. di dare mandato alla SC GORU ed alla SC Provveditorato di adottare tutti i provvedimenti necessari a, rispettivamente, costituire i rapporti di lavoro con il nuovo personale rientrante nel suddetto fabbisogno ovvero per attivare i rapporti di somministrazione;



*Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte*

4. di dare atto, altresì, che il fabbisogno di personale nell'ambito dell'emergenza Covid - 19, oggetto del presente provvedimento, è aggiuntivo rispetto a quanto stabilito dagli specifici precedenti provvedimenti aziendali adottati in materia (da ultimo Deliberazione n. 488 del 30/06/2021);

5. di dare atto infine che:
 - nessun onere economico consegue direttamente all'attuazione del presente provvedimento;
 - gli oneri economici che conseguiranno successivamente all'atto della stipulazione dei singoli contratti di lavoro troveranno copertura economica nello specifico finanziamento statale appositamente previsto e avranno capienza sui Conti economici corrispondenti alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (a tempo determinato, contratti di lavoro autonomo, somministrazione).